

legale sufficiente a deliberare; non potranno aspirare ad uffici i minori di 32 anni; gli uffici possano essere, da chi gli ebbe in sorte, ceduti ad altri idonei, coll'approvazione del podestà e del consiglio. I membri d'una stessa casa abitanti insieme, non possano avere che un solo ufficio da esercitarsi dal più idoneo. Colui che esercita un ufficio in seguito a cessione fattagli da altri, non possa spiratone il termine, esservi richiamato per un anno, e così pure il cedente. E tutto ciò salva l'approvazione della Signoria veneta.

(*) Data dell'approvazione del Senato.

147. — 1424, Maggio 5. — c. 101 (99). — Annotazione come al n. 139 a favore di Andrea Leo per 100 caratelli.

148. — 1424, Maggio 7. — c. 101 (99). — Simile a favore di Giovanni di Paolo per caratelli 50.

149. — 1424, Maggio 16. — c. 101 (99). — Simile a favore di Antonio Cavralotto.

150. — 1424, Maggio 17. — c. 116 (114) t.^o — Ducale che conferma, riportandola, la convenzione n. 130. — Con bolla d'argento.

151. — 1424, Maggio 20. — c. 101 (99). — Annotazione simile al n. 139, a favore di Giovanni della Spesa per caratelli 100.

152. — 1424, Maggio 19. — c. 101 (99). — Simile a favore di Iacopo *Husmai de Cuglia*.

153. — 1424, Giugno 3. — c. 101 (99). — Simile a favore di Menino di Sandro da Mazzorbo, per caratelli 200.

154. — 1424, Giugno 12. — c. 104 (102) t.^o — Condizioni della condotta rinnovata di Giovanni Battista di Bevilacqua a servire con 12 lance, a ducati 13 $\frac{1}{2}$ il mese l'una, e 20 duc. per sua provvigione personale. Egli starà in Zara fino alla fine del Marzo venturo, poi sarà coi suoi trasportato a Venezia; e servirà secondo i vecchi patti. Succedendo guerra in Dalmazia durante la sua dimora colà, potrà esigere la decima parte delle fazioni, porterà bastone quando non comandasse il capitano di Zara, e comanderà le genti che vi fossero mandate. Potrà venire a Venezia a sollecitare il suo cambio, senza perdere soldo.

155. — 1424, Giugno 44. — c. 101 (99). — Due annotazioni come al n. 139 a favore di Iacopo Ravagnano per 160 caratelli in tre viaggi, e di Antonio de Cerino per 100 caratelli in due viaggi.

156. — 1424, ind. II, Giugno 21. — c. 106 (104). — Il doge fa sapere di avere, in virtù del suo diritto di giuspatronato (v. n. 381 del libro VII) e ad